

Delibera n. 110/2015

Avvio di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione del 10 dicembre 2015

- VISTO l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, e in particolare l’art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che individua l’Autorità come organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante Modifiche al sistema penale;
- VISTO il “Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità”, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO il “Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO in particolare, l’articolo 9 (“Disponibilità di biglietti, biglietti globali e prenotazioni”), paragrafo 5, del citato regolamento (CE) n. 1371/2007, secondo il quale: *“in mancanza di biglietteria o distributore automatico nella stazione ferroviaria di partenza, i viaggiatori sono informati in stazione:*
- a) della possibilità di acquistare un biglietto per telefono, via Internet o a bordo del treno, e delle modalità di tale acquisto;...”*.
- VISTO il comma 6, dell’articolo 10 (“Sanzioni relative alle modalità di vendita di biglietti”), del d.lgs 70/2014, che recita testualmente: *“in caso di inosservanza dell’obbligo di informare i viaggiatori della mancanza di biglietteria o distributore automatico in*

stazione, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”;

- VISTO il reclamo di prima istanza effettuato dall'utente, in cui Trenitalia S. p. a. replicava che l'utente *“saliva a bordo treno senza avvisare e atto controlleria, esibiva un abbonamento Diamante – Acquafredda, che lasciava scoperta la tratta Belvedere Marittimo – Diamante, per cui veniva applicato il diritto di esazione di € 5,00, in considerazione del fatto che la località di Belvedere Marittimo ricade in tabella 1”;*
- VISTO il reclamo presentato all'Autorità dal sig. Gianfranco Tarantino che segnalava che il 5 giugno c. a. sul treno delle 07.27 da Belvedere marittimo a Maratea il personale di Trenitalia S. p. a. gli ha richiesto l'importo di euro 6.20 (1.20 euro per costo del biglietto e euro 5 per sovrapprezzo) per mancanza di biglietto da Belvedere marittimo a Diamante; l'utente era infatti titolare di un abbonamento regionale per il tratto ferroviario da Diamante (CS) ad Acquafredda (PZ). In particolare, l'utente si lamentava dell'assoluta mancanza di informazioni presso la stazione di partenza, della contestuale chiusura del rivenditore dei biglietti al momento della partenza del treno e dell'applicazione di un sovrapprezzo;
- VISTA la nota dell'Autorità, prot. 4031/2015 del 30 luglio 2015, in cui l'Ufficio Diritti degli utenti inviava al sig. Gianfranco Tarantino una lettera di attribuzione della pratica;
- VISTA la nota dell'Autorità, prot. 4032/2015 del 4 agosto 2015, con la quale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, nonché dell'art. 37, comma 3, lett. d), d.l. 201/2011 si chiedevano a Trenitalia S. p. a. una serie di informazioni corredate della relativa documentazione;
- VISTA la nota di Trenitalia S. p. a., prot. 43164/2015 del 7 agosto 2015, in cui l'operatore richiede di poter disporre di una proroga sino al 30 settembre c.a., causa l'elevato numero di istanze pervenute, la delicatezza dei temi trattati e l'imminente pausa estiva;
- VISTA la nota di risposta di Trenitalia S. p. a., prot. 49118/2015 del 23 settembre 2015;
- VISTA la nota dell'Autorità, prot. 5009/2015 del 14 ottobre 2015, con la quale si chiedevano a Trenitalia S. p. a. ulteriori informazioni;
- VISTA la nota dell'Autorità, prot. 5241/2015 del 26 ottobre 2015, con la quale si chiedevano a Trenitalia S. p. a. ulteriori informazioni;
- VISTA la nota di risposta di Trenitalia S. p. a., prot. 58192/2015 del 5 novembre 2015;

- CONSIDERATO che nelle suddette note venivano espressamente richieste informazioni in merito all'applicazione dell'articolo 9 (*"Disponibilità di biglietti, biglietti globali e prenotazioni"*), paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1371/2007. In particolare, si richiedeva di confermare la mancanza di *"biglietteria"* o *"distributore automatico"* nella stazione di Belvedere marittimo, l'esistenza ed il contenuto nella stazione di Belvedere marittimo dell'informativa destinata ai viaggiatori ed in particolare l'esistenza della specifica informativa sulla possibilità di acquistare un biglietto con altre modalità e quindi anche a bordo del treno;
- VISTO che Trenitalia S. p. a. confermava che nella stazione di Belvedere marittimo non è mai stata presente una biglietteria né emettitrici automatiche;
- VISTO che Trenitalia S. p. a. precisava che *"...cura l'affissione di locandine informative nelle stazioni e nelle fermate presenti in Calabria, tra cui Belvedere Marittimo, affidando ad una società terza l'installazione e l'aggiornamento..."*;
- VISTO che, con riferimento al contenuto della predetta informativa, Trenitalia S. p. a. dichiarava, tra le altre cose, che nella locandina affissa presso la stazione di Belvedere Marittimo sono riportati ulteriori canali di comunicazione (*call center* e sito *internet*) nonché l'avviso ai passeggeri che *"non è ammesso salire a bordo senza biglietto..."*;
- VISTO che sulla specifica informativa di acquistare un biglietto con altre modalità e quindi anche a bordo del treno, Trenitalia S. p. a. da un lato si avvaleva del rinvio effettuato nella locandina al sito *internet* che riporta tutte le possibili modalità di acquisto dei titoli di viaggio nell'ambito delle condizioni generali di trasporto, dall'altro precisava di aver messo a disposizione il canale di acquisto *on line* sul proprio sito *internet* e l'applicazione per *smartphone* tramite i quali è possibile acquistare il biglietto elettronico regionale;
- CONSIDERATO che l'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1371/2007, prevede che in mancanza di biglietteria o distributore automatico nella stazione ferroviaria di partenza i viaggiatori siano informati in stazione della possibilità di acquistare un biglietto a bordo del treno, si ritiene che il mero rinvio in locandina al sito *internet* non sia conforme alla predetta disciplina europea;
- CONSIDERATO che l'articolo 10 (*"Sanzioni relative alle modalità di vendita di biglietti"*), comma 6, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, prevede che *"in caso di inosservanza dell'obbligo di informare i viaggiatori della mancanza di biglietteria o distributore automatico in stazione, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro."*;

- ATTESO che l'articolo 1 (*"Finalità e ambito di applicazione"*), comma 1, del d. lgs. 70/2014 stabilisce che *"il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007"*;
- ATTESO che lo stesso articolo 10, comma 6, del d. lgs. 70/2014 nel prevedere la sanzione rinvia all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1371/2007;
- ATTESO che l'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1371/2007 non prevede un obbligo di informare i viaggiatori della mancanza di biglietteria o distributore automatico in stazione, stabilendo, invece, sulla base della mancanza di biglietteria o distributore automatico nella stazione di partenza, l'obbligo di informare i viaggiatori in stazione *"della possibilità di acquistare un biglietto per telefono, via Internet o a bordo del treno, e delle modalità di tale acquisto"*;
- CONSIDERATO che per gli ulteriori motivi di reclamo addotti dal sig. Gian Franco Tarantino, l'operatore si è avvalso nelle sue condizioni generali della possibilità attribuita dall'articolo 9 dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1371/2007, di prevedere una sovrattassa, oltre al prezzo di trasporto, nei confronti di un viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido;
- RITENUTO che alla luce di questi motivi è possibile ricondurre la sanzione prevista dall'articolo 10, comma 6 del medesimo d. lgs. 70/2014 agli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1371/2007;
- RITENUTO pertanto, che gli elementi acquisiti dagli Uffici dell'Autorità costituiscano, presupposto per l'avvio di un procedimento nei confronti di Trenitalia S.p.a. per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del d.lgs. n. 70/2014, in relazione alla violazione dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1371/2007;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. L'avvio, nei confronti di Trenitalia S.p.a., di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio, concernente la violazione dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
2. All'esito del procedimento, potrebbe essere irrogata, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 (mille) ed euro 5.000 (cinquemila), ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del predetto d.lgs. 70/2014.

3. E' nominato responsabile del procedimento il dott. Roberto Gandiglio, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni; indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.530.
4. E' possibile avere accesso agli atti del procedimento e presentare memorie e documentazione presso l'Ufficio Vigilanza e Sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino; in particolare, il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it.
5. Il destinatario della presente delibera, entro il suddetto termine perentorio, può richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e Sanzioni.
6. Il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere la violazione contestata in motivazione.
7. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di 1.666,66 euro per la violazione contestata, tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT09M0100501004000000000621, indicando nella causale del versamento: "*sanzione amministrativa delibera n. 110/2015*".
8. I soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica, o in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni, nonché accedere ai documenti inerenti al procedimento.
9. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera.
10. Qualora la violazione contestata sia ancora in atto, si intima l'impresa Trenitalia S.p.a. a porre fine all'infrazione, entro il termine massimo di un mese dalla data di notifica della presente delibera, attraverso la predisposizione di apposita informativa ai viaggiatori nella stazione di Belvedere Marittimo circa la possibilità di acquistare il biglietto a bordo del treno in mancanza di biglietteria o distributore automatico in stazione, dandone contestuale riscontro all'Autorità anche fotografico.
11. La presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.a. a mezzo PEC all'indirizzo informazioni.art@cert.trenitalia.it.

Torino, 10 dicembre 2015

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi